Comune di Oria

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO COMUNALE

NOMINA E FUNZIONAMENTO DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____del_____

INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONI E OBIETTIVI

ART. 2 – NOMINA

ART. 3 – REQUISITI

ART. 4 – FUNZIONI E ATTIVITA'

ART. 5 - SEGRETO PROFESSIONALE

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – DEFINIZIONI E OBIETTIVI

Presso il Comune di Oria è istituito il "Garante per i diritti delle Persone con disabilità".

Il Garante si pone come punto di riferimento delle persone con disabilità, ne persegue la piena integrazione e inclusione sociale e opera per la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, delle medesime. Per il raggiungimento delle predette finalità, il Garante si avvale dei poteri e delle facoltà previsti nel presente regolamento ed in ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria e internazionale in materia.

Ai fini del presente regolamento sono da intendersi persone con disabilità tutti coloro che risiedono, hanno stabile dimora o sono domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità, la cui condizione di disabilità sia stata accertata ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104 o altra normativa equipollente vigente negli Stati di origine.

Il presente Regolamento definisce quindi i compiti, le funzioni ed i poteri del Garante delle Persone con disabilità e disciplina i suoi rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dalla normativa specifica inerente i diritti delle persone con disabilità:
• Costituzione della Repubblica Italiana;
• Convenzione ONU ratificata dalla L. 3 marzo 2009;
• Regione Puglia Legge del 10/07/2006, n. 19: "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
• altre disposizioni normative comunitarie e internazionale, nazionale, regionale in materia.

Il Garante si pone come obiettivo quello di essere un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia

ART. 2 – NOMINA

Il Sindaco nomina il Garante, provvedendo con proprio decreto, individuandolo a seguito di avviso pubblico per acquisire le candidature dei soggetti interessati.

Il Garante è nominato tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con una comprovata e documentata competenza, professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione dell'inclusione sociale delle stesse.

Il Comune o il garante nominato possono recedere unilateralmente dal rapporto previo preavviso di un mese.

Il Garante è assistito dal personale individuato dall'Ufficio Servizi Sociali dell'amministrazione comunale presso cui può svolgere le previste attività di ascolto.

L'incarico è gratuito. Al Garante è solo riconosciuto il rimborso spese effettivamente sostenute e

documentate, preventivamente autorizzate.

ART. 3 – REQUISITI

Possono presentare manifestazione d'interesse coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- possedere comprovate esperienze e competenze nell'ambito della disabilità, e sulle diverse forme di disabilità anche per condizione;
- di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero provvedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o prevenzione;
- di non esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determino conflitti d'interesse con la funzione;
- di non appartenere ad associazioni che svolgono attività che determinino conflitti d'interesse con la funzione;
- non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e/o inconferibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 in materia di incarichi presso la Pubblica Amministrazione.

Ai fini della nomina e per tutta la durata dell'incarico il Garante non può ricoprire incarichi di:

- componente del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione delle Aziende Sanitarie Locali;
- componente di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
- dipendente del Comune di Oria, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo deve essere stato negli ultimi due anni;
- amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica o titolare, amministratore, dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti d'opera o di somministrazioni, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune

Più in generale, il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione assunta con la nomina. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco in base al D.Lgs 267/2000.

ART. 4 – FUNZIONI E ATTIVITA'

Il Garante è un organo unipersonale, che opera in piena autonomia politica e amministrativa, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale.

L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.
L'incarico ha carattere "onorario" ed è quindi svolto a titolo gratuito e non dà diritto a gettoni o indennità. Al Garante sono corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e

documentate, preventivamente autorizzate dal Responsabile dei Servizi Sociali, per un importo massimo pari ad Euro 100,00 mensili e nei limiti degli stanziamenti del capitolo di bilancio per le missioni degli amministratori.

Il Garante opera a supporto dell'Amministrazione comunale al fine di segnalare e/o favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all'integrazione ed all'inclusione sociale nonché a contrastare forme di discriminazione diretta ed indiretta.
L'Ufficio del Garante si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti la disabilità. L'Ufficio del Garante è altresì luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra i diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi della disabilità.
A tal fine il Garante:
a) comunica all' Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
b) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno e da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità o da qualsiasi altro cittadino, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo tenuto sul territorio comunale;
c) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione, inclusione sociale e di contrasto alla discriminazione delle persone con disabilità;
d) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali poste in essere dal Comune di Oria e dalle società da questa partecipate aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
e) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Oria, avvalendosi, ove necessario della collaborazione di associazioni attive in materia;
f) propone all'Amministrazione Comunale le misure di carattere organizzativo e regolamentare tese a migliorare la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità;
g) controlla la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche esplicando attività di monitoraggio e promozione della Legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettivo-relazionale, segnalando all'Amministrazione comunale e alle altre competenti autorità eventuali violazioni dei predetti servizi.

h) informa delle iniziative intraprese e dei risultati il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Sociali, la Commissione preposta ed il Servizio comunale competente.
i) qualora il Garante interroghi organi di Enti pubblici o privati diversi dal Comune di Oria la richiesta verrà inoltrata direttamente al responsabile del Settore comunale. In caso di mancata risposta nei trenta giorni successivi all'invio della richiesta scritta il Garante presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco.
j) il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.

ART. 5 – SEGRETO PROFESSIONALE

Il Garante ha l'obbligo di trattare i dati e le informazioni, delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico, esclusivamente per lo svolgimento dello stesso e per le finalità espresse dal presente Regolamento, con divieto di diffusione o comunicazioni a terzi.
La violazione del segreto professionale è una delle cause che determina la revoca dall'incarico.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non sia espressamente previsto nel presente regolamento si farà riferimento alle leggi vigenti.